

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE.

Codice CIG: 7467099D04

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione delle procedure relative alla stampa e postalizzazione delle violazioni amministrative elevate dal Comando di Polizia Locale del Comune di Corbetta (MI), articolato nelle operazioni ed attività descritte all'art. 3 e comprendente sia i verbali da notificare sul territorio nazionale che all'estero. Le società partecipanti dovranno presentare un progetto tecnico dettagliando i servizi proposti, le loro funzionalità, le modalità operative per il loro svolgimento, e le infrastrutture tecnologiche in dotazione.

Art. 2 DURATA E MODALITA' DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dalla data formale di affidamento del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, per un importo di € 220.000,00=, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (max 12 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Al termine del contratto, dovranno essere resi all'Ente i dati relativi alla prestazione eseguita durante la vigenza dell'accordo.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- Data-entry
- Acquisizione dei dati relativi alle violazioni;
- Postalizzazione;
- Rendicontazione elettronica degli atti postalizzati

Il servizio Data-entry dovrà essere svolto in parte presso l'Ufficio del Comando Polizia Locale, per un numero di 20 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana (4 ore al giorno con modalità da definirsi in sede di esecuzione del contratto), per svolgere le seguenti attività:

- l'acquisizione di copia dei supporti cartacei relativi a preavvisi e verbali accertati dal Comando Polizia Locale ed inserimento dei dati nel programma gestionale, entro i tre giorni lavorativi successivi all'accertamento;
- registrazione e verifica dei pagamenti nel software gestionale in dotazione al Comando (la trasmissione delle diverse modalità di pagamento dovrà avvenire tramite file strutturato ed inserimento elettronico);
- servizio di front office come da accordi con l'Amministrazione Comunale;

L'aggiudicataria si riserva, previo accordo con l'Ente, di non impiegare tale unità, nel caso di riduzione del numero dei verbali rispetto a quello stimato,

Fermo restando le sopra elencate finalità del servizio in oggetto, si precisano meglio di seguito alcune fasi operative che dovranno essere concretizzate nel corso dell'appalto:

- Acquisizione dei dati relativi alle violazioni e relativa elaborazione;
- Stampa dei verbali personalizzati da notificare sulla base del flusso dei dati generato dal Comando di Polizia Locale, con codici a barre o altre forme di riconoscimento, riferimenti numerici che lo identificano e le modalità di pagamento;
- Postalizzazione degli atti;
- Stampa della distinta di accettazione postale;
- Predisposizione per la spedizione delle copie conformi dei verbali;
- Anticipazione delle spese di postalizzazione senza alcun onere aggiuntivo;
- Notifica dei verbali stampati, anche tramite PEC, ai sensi della normativa vigente;
- Eventuale rinnovo notificazione in caso di mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, previo aggiornamento o reperimento dati anagrafici nel rispetto della normativa vigente in materia di notifica dei verbali;
- Acquisizione delle cartoline avviso di ricevimento con successivo recapito del cartaceo presso il Comando di Polizia Locale;
- Rendicontazione elettronica degli esiti della notifica. Il File generato dovrà essere realizzato in modo da consentire al Comando Polizia Locale di acquisirlo con procedura automatica nel programma gestionale in uso al Comando (Concilia) in modo tale da rendere tali dati parte integrante del verbale o preavviso cui appartengono ;
- Scannerizzazione del supporto cartaceo e successiva archiviazione elettronica su file,

che verranno inviati al Comando di Polizia Locale insieme ai documenti cartacei.

Il Comando dovrà essere messo nelle condizioni di verificare lo stato delle lavorazioni dei propri verbali e consentire agli operatori l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati attraverso un software accessibile via web.

L'accesso a tale software dovrà consentire agli operatori del Comando la verifica dell'avvenuta stampa dei verbali, l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati, comprensiva dell'immagine della ricevuta di notifica, attraverso il software in dotazione al Comando predetto.

Art. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario, senza costi aggiuntivi, dovrà garantire:

- l'interfacciamento del software proposto con quello attualmente in uso presso il Comando di Polizia Locale (Concilia della Società Maggioli S.p.A.), che dovrà rimanere l'unico software con cui il personale del Comando continuerà ad operare;
- l'invio, per via telematica del tracciato record contenente tutti i dati dei verbali di accertamento da stampare e postalizzare per la notifica agli obbligati;
- la sostituzione e riconfigurazione del software, laddove non più funzionante, per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamenti dolosi di cui debba rispondere il committente;
- gli interventi di manutenzione entro le 24 ore lavorative dalla richiesta, mediante la presenza in loco di un tecnico specializzato dell'appaltatore;
- l'adeguato aggiornamento, correttivo ed evolutivo del software dedicato alla gestione delle attività previste;
- il costante aggiornamento del software alle normative vigenti e l'assistenza per tutta la durata dell'appalto;
- la formazione, aggiornamento e assistenza (anche da remoto) al personale del Comando di Polizia Locale sull'utilizzo del programma informatico;
- Tutte le modifiche di stampa connesse all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del Comando di Polizia Locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso.

Al fine della realizzazione dei punti sopra elencati, il Comando metterà a disposizione dell'aggiudicatario i tracciati record per l'importazione e l'esportazione dei dati necessari per lo svolgimento del servizio.

L'attivazione del servizio dovrà avvenire, mediante l'inoltro del primo lotto di verbali per la notificazione ai contravventori, entro il termine che sarà indicato nell'offerta tecnica

presentata e comunque entro quello massimo di 30 gg naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto.

In caso di ingiustificata inosservanza del termine di 30 gg di cui sopra, ovvero di quello offerto in sede di gara, si applicheranno le penali come indicato nel successivo art. 7 anche attraverso l'escussione della fidejussione versata.

La ditta aggiudicataria dovrà disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione delle seguenti attività:

- acquisizione dei file inviati dal comando, via Web o su supporto magnetico, contenenti i dati relativi alle violazioni e generazione del flusso di stampa;
- corretta spedizione del verbale da notificare con eventuale rinnovo della notificazione a causa di indirizzo errato/sconosciuto e/o trasferito, ovvero al locatario o per altra causa, garantendo l'effettuazione di ogni attività volta a buon fine delle notifiche predisposte; si dovrà in ogni caso individuare la causa di mancata notifica, effettuare la ricerca del nuovo indirizzo previa verifica anagrafica, effettuare la ristampa del verbale e la spedizione mediante servizio postale, ritirando gli atti non notificati dall'Ufficio Poste Italiane, effettuare l'inserimento dei nuovi dati del contravventore aggiornando il data base, generare il nuovo verbale ed effettuare la spedizione per la rinotifica;
- garantire un sistema di reportistica contenente la statistica delle raccomandate notificate -non notificate per trasferimento o per altri motivi, generato con onere a carico dell'appaltatore, pre-compilato, recante l'importo da riscuotere dai trasgressori ed effettuare l'imbustamento e la postalizzazione;
- il concorrente dovrà fornire al Comando la puntuale rendicontazione dell'intera attività svolta relativamente ai verbali gestiti nonché statistiche generali e/o specifiche a richiesta.

Qualora sia necessario, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza presso il Comando di propri tecnici entro 24 ore (ventiquattro) dalla richiesta di intervento o entro il diverso termine indicato nell'offerta tecnica.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a realizzare su richiesta, per tutta la durata dell'appalto e senza alcun onere per il committente, le modifiche che si renderanno necessarie per migliorare la fruizione e le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- Impegnarsi, su segnalazione del Comando e comunque entro 30 giorni dall'effettiva attivazione del servizio di gestione delle contravvenzioni, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio di gestione delle violazioni amministrative;

- Garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio, in via professionale, dell'attività di gestione del servizio offerto.

Art. 5 IMPORTO DELL'APPALTO

Attraverso lo studio dei dati storici rilevati dal comune di Corbetta, si può ipotizzare un numero presunto annuo di atti da trattare di circa 22.000, tra cui vengono compresi:

- A. atti con inserimento tramite trasmissione elettronica da sistemi di accertamento automatico di infrazioni e successivamente notificazione all'obbligato in solido;
- B. atti con inserimento manuale e postalizzazione verbali rinotificati (es, leasing, trasferimento di proprietà, cambi di indirizzo), verbali immediatamente contestati con successiva notificazione all'obbligato in solido, preavvisi di sosta stampati ed inviati per la notifica all'intestatario della carta di circolazione;
- C. atti con il solo inserimento e rendicontazione pagamento.

Il costo per ogni singolo atto (di qualsiasi tipologia sopra indicata) importato, trattato, spedito, notificato e/o rinotificato e rendicontato al netto delle spese postali è pari a:

- euro 5,00 + IVA, nel caso di numero complessivo annuo di verbali uguale o superiore a 20.000
- euro 5,15 + IVA, nel caso di numero complessivo annuo di verbali compreso tra 10.000 e 19.999
- euro 5,30 + IVA, nel caso di numero complessivo annuo di verbali inferiore a 10.000

Il numero degli atti annui presunto è 22.000. L'importo annuo a base d'asta stimato è pertanto stato calcolato in euro 110.000,00 oltre IVA, soggetto a ribasso. Il ribasso offerto è da considerarsi uguale per tutti gli scaglioni sopra riportati.

Resta fermo che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo spettante all'appaltatore, sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare.

Si precisa inoltre che, anche nel caso di mutamento della normativa o delle circolari interpretative vigenti in materia di violazioni riscontrate mediante accertamento automatico di infrazione o qualsiasi altro mutamento legislativo, il contratto rimarrà in essere e l'affidatario avrà diritto di ottenere il corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza.

ART. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Premesso che i proventi delle sanzioni saranno incassati dal Comando di Polizia Locale

tramite i mezzi di pagamento a disposizione (PagoPA, conto corrente postale, pagamento presso la Tesoreria comunale ecc.) all'aggiudicatario, per le attività di cui al presente capitolato, spetterà un compenso determinato con riferimento alle risultanze contenute nell'offerta economica.

Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente capitolato, nonché di tutti gli oneri derivanti dal servizio. Il corrispettivo contrattuale, così determinato, si intende definitivo e vincolante per le parti, salva la possibilità di revisione ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di contratti di appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'aggiudicatario, previa emissione di regolare fattura, sarà determinato, in base al ribasso dichiarato nell'offerta economica, proporzionalmente al numero delle operazioni svolte e regolarmente contabilizzate e con riferimento ai costi per singoli atti trattati, indicati al precedente art. 6. Il corrispettivo dovuto sarà maggiorato, come per legge, dell'importo per l'IVA.

Il Comune di Corbetta si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura dell'aggiudicatario, il costo da questi sostenuto come rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane SPA per la notificazione degli atti sia in Italia sia all'estero, per il ritiro delle CAD – CAN.

Le spese postali dovranno essere necessariamente anticipate dall'aggiudicatario e dovranno essere successivamente rimborsate.

Art. 7 – PENALI

Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico della ditta appaltatrice durante l'esecuzione del servizio si applicano le seguenti penalità:

- a) per ogni singolo rifiuto od omissione € 100,00;
- b) in caso di recidiva: € 300,00.

La recidiva si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione riscontrati nel corso del rapporto contrattuale.

Le contestazioni saranno formalizzate per iscritto dall'amministrazione a mezzo PEC e l'aggiudicatario avrà 10 giorni di tempo dalla data di ricezione della PEC per presentare per iscritto proprie controdeduzioni in merito. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

Per il presente contratto è prevista la costituzione di una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione (con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. L.gs. n. 50/2016) pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo al termine del contratto.

L'appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'esecutore. La garanzia può essere ridotta nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del d. L.gs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Art. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che nel corso di esecuzione della fornitura, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati all'Amministrazione Comunale, agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

In ogni caso, l'appaltatore stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati.

L'appaltatore, prima dell'avvio del contratto, dovrà produrre alla stazione appaltante le seguenti coperture assicurative:

- polizza assicurativa RCT/RCO con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione comunale ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da eventuali trattamenti dei dati personali, ecc.

La polizza RCT per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 500.000,00 (novecentomila euro) e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a mezzi e cose in consegna e/o custodia, inclusi i rischi di incendio, furto e rapina delle medesime, nonché ai mezzi presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario/a, che partecipano all'attività
- oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- danni arrecati a terzi (incluso il Comune aderente) da dipendenti, soci, da volontari,

collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro, inclusa la loro responsabilità personale

La Polizza RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario/a si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00 (un milione cinquecentomila), e prevedere tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'aggiudicatario/a ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente due o più delle polizze sopraindicate.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria (che invierà copia delle polizze al Comando di Polizia Locale prima della stipulazione del contratto) non esonerano l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali sub appaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'affidatario.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente foglio condizioni che formano parte integrante dei documenti contrattuali. In ogni caso l'impresa aggiudicataria, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'impresa aggiudicataria sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Qualora l'Aggiudicatario/a non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

Art. 10 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Modifiche al contratto sono ammesse solo nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del d. lgs. n.

50/2016. Qualora in corso di esecuzione dell'appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è autorizzato dalla stazione appaltante subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 1) il concorrente abbia, all'atto dell'offerta, indicato le forniture o parti di esse che intende subappaltare
- 2) dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80
- 3) non superi la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) il subappaltatore sia una micro impresa o piccola impresa
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore.

Per ogni altro aspetto il subappalto è disciplinato dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto e/o i diritti dallo stesso derivanti

Art.12 - CONDUZIONE DELLE ATTIVITA'/SERVIZI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Lo svolgimento delle attività e dei servizi, di cui agli articoli precedenti del presente capitolato, è unica e inscindibile nonché affidata in via esclusiva al soggetto aggiudicatario. Quest'ultimo effettuerà il servizio per conto del Comune, anche relativamente a tutti gli obblighi per l'esercizio di tali attività e lo svolgimento dei servizi connessi, essendo direttamente responsabile per i propri atti. Il servizio sarà esercitato dalla ditta aggiudicataria a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile; è escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti della stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario dovrà individuare un proprio rappresentante per tenere costantemente i contatti con il Comando di Polizia Locale. Il responsabile del procedimento degli atti trattati rimane il soggetto individuato dalla ditta aggiudicataria.

Il personale della ditta dovrà essere informato, qualificato e comunque qualitativamente

idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà essere inoltre quantitativamente sufficiente a garantire la gestione.

Il soggetto aggiudicatario esegue il servizio, oggetto del presente capitolato, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dagli uffici comunali in special modo riguardanti le interpretazioni normative sull'applicazione delle sanzioni.

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo a raccogliere, conservare e successivamente, entro 120 giorni dal termine dell'incarico, restituire agli uffici comunali, la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dagli utenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. Per quanto riguarda la rendicontazione dei pagamenti rimane valido quanto espresso nell'art. 2 del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo mensilmente agli uffici comunali competenti le risultanze delle attività svolte e dei conseguenti eventuali annullamenti con le relative motivazioni, al fine di permettere l'attività di controllo da parte del Comando Polizia Locale. Ogni richiesta di annullamento dovrà comunque essere vagliata dal Comando Polizia Locale aderente.

Art 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assistenziali, assumendone gli oneri relativi.
2. L'appaltatore deve regolare il trattamento giuridico dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'appaltatore è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi suddetti il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

ART. 14 TUTELA DEI DATI – SEGRETO D'UFFICIO

1. L'appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato. Tale obbligo

concerne, altresì, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato.

2. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti, s'impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei dati Personali" e successive modifiche, per la tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

3. L'Amministrazione comunale, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali relativi ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nomina quale responsabile del trattamento dei dati il rappresentante legale della ditta aggiudicataria del servizio in questione.

4. Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

5. Le parti devono adempiere alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.

6. L'amministrazione appaltante e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.

7. Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito.

ART. 15 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario copia informatica dei dati, in possesso dell'Amministrazione stessa, contenuti negli archivi.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a mantenere un proprio personale collegamento telematico alla SIDTT, al sito "Veicoli rubati" che verrà messo a disposizione del soggetto aggiudicatario.

3. L'Amministrazione Comunale, di concerto con l'aggiudicatario, curerà la tempestiva ed adeguata informazione alla cittadinanza sullo svolgimento del servizio, oggetto del presente capitolato.

Art. 16 MATERIALI E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutto il materiale e servizi, ivi compresi i collegamenti telematici, occorrenti per l'espletamento del servizio, saranno approntati a cura e spese dell'aggiudicatario.

2. L'aggiudicatario potrà organizzare i servizi autonomamente con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o agenzie di zona, l'elaborazione e la predisposizione degli atti, oggetto dell'attività.

Art. 17 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti o conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La decadenza dall'aggiudicatario del servizio di cui al presente capitolato è dichiarata nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.

Altresì potrà essere disposta nei seguenti casi:

- a) per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del presente capitolato speciale di appalto;
- b) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- c) se l'aggiudicatario cede in tutto o in parte a terzi le attività del presente capitolato, contravvenendo alle disposizioni contenute nell'art. 11;
- d) se l'aggiudicatario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti a suo carico dalla Legge e/o dal presente capitolato;
- e) se l'aggiudicatario, nel dare seguito agli obblighi di cui al presente capitolato, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
- f) se si verificasse la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi per il personale dipendente.

Art. 19 ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'aggiudicatario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori del Comune, restando disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso. In particolare l'aggiudicatario dovrà garantire al personale di Polizia Locale la possibilità di intervenire nella catena lavorativa dell'Azienda relativamente ai dati di derivazione del Comando stesso per operazioni di natura professionale.

Art. 20 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore è obbligato entro 60 giorni dalla stipula contrattuale, a istituire nel Comune di Corbetta, un recapito. L'appaltatore deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del contratto e

per tutti gli effetti di Legge, presso detto recapito.

Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura, il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Corbetta.

Art. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO

Le norme del codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici – DPR n. 162 del 16/04/2013, ed il Codice recante le norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Corbetta, per quanto compatibili, si applicano al concessionario ed ai suoi aventi causa. L'aggiudicatario deve pertanto mettere a disposizione i documenti suddetti a favore di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

ART. 23 CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al disciplinare di incarico, che deve essere sottoscritto dall'offerente.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da

soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione di sanzioni.

Art. 24 FORO COMPETENTE

Per le controversie attinenti l'esecuzione del contratto in oggetto, il foro competente è il Tribunale di Milano.

Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Allegati: autocertificazioni standard sociali – allegati I e III del D. M. 6.6.2012 (allegati 1 e 2 al presente capitolato),